



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Presa atto verbale del Consiglio di Disciplina del 28 marzo u.s. Retrocessione dipendente Casaula Catello.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, alle ore 09,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Bruno COSTONE

5. Michele MERCADANTE

6. Daniele POTI'

7. Domenico VILLANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE

9. Luigi POSTIGLIONE

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dr.ssa M.Fabiola Menenti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE D'ESERCIZIO RIFERISCE:

Con nota del 23 maggio 1994, la Direzione d'Esercizio pro-tempore, a conclusione dei lavori a cui era pervenuta la Commissione d'inchiesta nominata a norma dell'art. 53 del Reg. All. "A" al R.D. n° 148/1931, opinava per il dipendente Casaula Catello, in possesso della qualifica di agente di movimento, la destituzione dal servizio per essere incorso nell'infrazione di cui all'art. 45, comma 4 del Reg. citato.

Successivamente, con nota datata 31 maggio 1994, l'agente Casaula chiedeva alla Direzione sia di inoltrare al Consiglio di disciplina tutta la pratica inerente il procedimento disciplinare promosso a suo carico, sia di essere riammesso in servizio, in quanto lo stesso fin dal 7 aprile 1994 (data in cui era avvenuto il fatto contestatogli) era stato sospeso in via cautelativa dal soldo e dal servizio.

Questa Direzione, con nota del 27 giugno 1994, trasmetteva al Consiglio di Disciplina la documentazione di cui all'art. 53 del Reg. relativa al suddetto procedimento disciplinare, evidenziando all'uopo all'organo giudicante l'urgenza di una decisione in merito in quanto il Casaula era sospeso ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.

In data 12 gennaio u.s., atteso il protrarsi nel tempo dell'esame della pratica da parte dell'organo de quo, questa Direzione revocava il provvedimento di sospensione cautelare e, nelle more della conclusione dell'iter del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 46 4° comma del Reg. cit. adibiva il Casaula alle mansioni di manovalanza per il lavaggio sottocassa degli autobus.

Con nota pervenuta in Azienda in data 1 aprile u.s., il Presidente del Consiglio di disciplina, Dott. Giuseppe Tommasino, comunicava che nella seduta del 28 marzo u.s. il Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 55 del Reg., aveva deliberato di applicare nei confronti del dipendente Casaula Catello la retrocessione di due livelli in luogo della destituzione dal servizio.

La decisione de qua é stata notificata al dipendente interessato a mezzo di raccomandata A/R in data 29 aprile u.s. e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Reg., la medesima è divenuta esecutiva.

Quindi, occorre procedere alla retrocessione di due livelli del dipendente in oggetto che attualmente riveste la qualifica di agente di movimento liv. 5.

Poichè nell'ambito dell'area movimento non esistono qualifiche di settimo livello attribuibili, l'unica possibilità è quella di attribuire al Casaula la qualifica di operaio generico liv. 7 a decorrere dal 1° maggio 1995.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 44 del Reg., nel disciplinare l'istituto della retrocessione, al 4° comma prevede che allo stesso debba essere aggiunta, quale pena accessoria, la proroga del termine normale per gli aumenti retributivi per la durata di tre o di sei mesi.

Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (vedi sent. n°348 del 7 maggio 1960), tale sanzione accessoria può essere applicata solo su espressa indicazione del Consiglio di Disciplina che, nel caso di specie, nulla ha previsto, sicchè si ritiene che la sanzione accessoria non debba essere applicata.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Udita la relazione del D.E.;

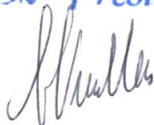
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- visto il D.P.R. n°902/1986

A voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore d'Esercizio

DELIBERA

- di prendere atto del verbale del 28 marzo u.s. con cui il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art. 55 del Reg. All. "A" al R.D. n° 148/1931, ha deliberato la retrocessione di due livelli del dipendente Casaula Catello in luogo della sua destituzione dal servizio;
- di retrocedere il dipendente sopra indicato dalla qualifica di agente di movimento, liv. 5, alla qualifica di operaio generico liv. 7 a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il Presidente



Il Segretario



Il Segretario

Il Presidente

22 GIU. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 10 LUG. 1995

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Della Commissione Amministratrice
(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)
Maria Fabiola Menenti



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 22/giugno/1995

N° di Protocollo : Dir/1516/95

RACCOMANDATA A MANO

Spett/le
Segreteria 2° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, in data 30/maggio/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 165 - 166 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco Lucibello)